



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. 166/556 del 24/09/2019

Ai Responsabili di Settore
Sede
e p.c. al Commissario straordinario
al Presidente del Consiglio comunale
al Presidente dell'organo di revisione economico finanziaria
Sede

Oggetto: PTCT 2019 – 2021. Direttiva n. 2” Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari con effetto economico diretto ed immediato”.

L'area relativa ai procedimenti finalizzati all'emanazione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari con effetto economico diretto ed immediato, nel cui alveo rientrano le erogazioni, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, aventi ad oggetto la concessione di un vantaggio economico a soggetti pubblici o privati, è individuata dal Piano Nazionale Anticorruzione come area a forte rischio corruzione.

La locuzione “vantaggio economico” deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Si annoverano in questa ampia categoria i sussidi (che hanno una valenza latamente assistenziale), gli indennizzi (che si fondano su un principio di solidarietà), i premi, i contributi (volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse) e le sovvenzioni in senso stretto

(finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).

Il Comune di Partinico nell'ambito del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) d'ora innanzi "Piano", in aderenza alle indicazioni fornite dall'ANAC, a presidio della specifica area di rischio, è intervenuto mediante la previsione di specifiche misure di prevenzione integrative di quelle normativamente previste.

Il Piano comunale anticorruzione suddivide i suddetti provvedimenti in base alla tipologia del vantaggio economico riconosciuto ossia: a) erogazioni, sovvenzioni, contributi, sussidi per assistenza economica a soggetti indigenti (elencati in via esemplificativa nel Piano), b) erogazioni, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici e privati per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale, c) erogazioni, sovvenzioni, contributi destinati al potenziamento delle attività sportive.

Preliminarmente si ricorda alle SS.VV. che la legge sul procedimento amministrativo Legge n. 241/1990, all'art. 12, sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", al primo comma stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"; il secondo comma, poi, aggiunge che "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Il sopracitato articolo 12 riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici.

Ne consegue che ai fini dell'erogazione dei benefici economici al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, occorre attenersi alle modalità procedurali stabilite dalle norme regolamentari interne e che comunque non può prescindere dall'adozione di moduli procedurali dell'evidenza pubblica ai fini della individuazione dei beneficiari come confermato dalla giurisprudenza costante.

Si ricorda che la motivazione del provvedimento finale di assegnazione deve dar conto dell'esistenza dei presupposti desumibili dai criteri predeterminati dall'organo politico. In particolare, sul punto, la giurisprudenza contabile ha precisato che, in ossequio al secondo comma

dell'art. 12 citato, i criteri e le modalità a cui si è attenuto l'ente per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento, deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione del vantaggio economico.

Sul piano gestionale/contabile, l'accertamento della violazione delle regole contenute nell'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché la violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza che devono governare l'agire della pubblica amministrazione anche in sede di concessione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi, sono stati ritenuti dalla Magistratura contabile indice di una non sana gestione finanziaria delle risorse finanziarie di un ente locale con conseguente responsabilità di chi adotta o concorre ad adottare l'atto.

In ordine ai benefici economici suddetti, come detto, il Piano introduce delle misure di prevenzione comuni al fine di garantire che l'attività rispetti i parametri di "legalità", "buon andamento" e "imparzialità".

Pertanto le SS.VV. relativamente ai procedimenti finalizzati all'erogazione di benefici economici dovranno:

- 1) adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale sull'assistenza economica;
- 2) adottare una casella di posta certificata, resa nota tramite sito web istituzionale, da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;
- 3) adottare procedure standardizzate con informatizzazione delle stesse utilizzando il software in dotazione dell'Ente, avendo cura di rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;
- 4) accertare il possesso da parte del privato interessato dei requisiti di diritto per potere ricevere il beneficio economico, previa acquisizione delle relative dichiarazioni sostitutive;

sotto questo profilo di ricorda che al fin di prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nell'acquisizione di benefici economici di qualsiasi natura, il Piano vieta che i benefici economici vengano erogati dall'Amministrazione comunale in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011 e succ. mod e integr. nonché in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per il delitto di cui all'articolo 416 bis del cp o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nei confronti dell'interessato o nei confronti di coniuge convivente o

ascendenti discendenti parenti e affini sino al secondo grado.

5) controllare a campione in misura non inferiore al 30% le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 4) con acquisizione delle relative certificazioni da parte degli organi competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate di Palermo, tramite l'inoltro delle istanze via email, al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE presentate dagli utenti, nonché il CONI o FEDERAZIONI AFFILIATE nel caso di contributi a società o associazioni sportive al fine di verificarne l'iscrizione.

6) non erogare i contributi nei 30 gg. antecedenti alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;

7) pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi e i provvedimenti di erogazione.

Sotto questo ultimo profilo si evidenzia che la legge con cui è stato attuato il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013), ha poi fissato stingenti "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati".

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 26 impongono all'Amministrazione, tramite il Responsabile del Settore individuato da essa nel Piano della Trasparenza rispettivamente di pubblicare gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (comma 1) nonché i relativi atti di concessione (comma 2); sotto questo ultimo profilo l'obbligo di pubblicazione riguarda qualsiasi provvedimento attributivo di un vantaggio economico di importo superiore a mille euro sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi purché nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario **e ne costituisce condizione legale di efficacia.**

Inoltre, nei casi in questione, in cui cioè gli atti contengano informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, devono osservarsi le regole poste a presidio della riservatezza (Linee guida emanate dal Garante per la privacy il 15 maggio 2014, in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014), inserendo quindi soltanto le iniziali del nome e cognome dell'interessato.

DISPOSIZIONI FINALI

Sarà cura delle SS.VV. attenersi alle disposizioni di cui alla presente circolare nell'espletamento dell'attività di istituto ed emanare i provvedimenti necessari affinché le

stesse trovino concreta e immediata applicazione nell'ambito dei Settori di competenza vigilando per assicurarne la scrupolosa osservanza.

Si ricorda infine alle SS.VV. che per espressa previsione del Piano la corretta applicazione delle misure suddette assume rilevanza sia ai fini della valutazione della performance individuale degli Incarichi di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione sia ai fini disciplinari in caso di violazione.



IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO